

REGOLAMENTO (CEE) N. 84/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune e il coordinamento della capacità, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del trasporto aereo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽³⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3976/87, la Commissione è abilitata ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate che si riferiscono direttamente o indirettamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo.
- (2) Gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate aventi per oggetto la programmazione in comune e il coordinamento delle capacità, le consultazioni tariffarie e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti possono restringere la concorrenza ed incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (3) La programmazione in comune e il coordinamento delle capacità possono contribuire a mantenere determinati servizi nelle ore o nei periodi di minore affluenza o sulle rotte meno frequentate e a creare nuovi collegamenti a tutto vantaggio degli utenti del trasporto aereo. Tuttavia, i vettori aerei non debbono essere vincolati dai risultati di tali accordi o pratiche concordate, ma devono essere liberi di modificare unilateralmente i servizi previsti nei loro programmi; inoltre la programmazione e il coordinamento non devono impedire la fornitura di capacità supplementari da parte dei

vettore e le clausole concernenti i voli supplementari non devono richiedere l'accordo delle altre parti né imporre penali finanziarie: tali accordi devono permettere alle parti di recedere con un preavviso ragionevolmente breve.

- (4) Le consultazioni sulle tariffe per il trasporto dei passeggeri o delle merci possono contribuire all'accoglimento generalizzato di tariffe di trasporto merci o passeggeri che consentono l'interlining, con vantaggio sia dei vettori sia degli utenti del trasporto aereo; tuttavia, l'oggetto delle consultazioni non deve andare al di là di quanto è legittimamente necessario per agevolare l'interlining. Il regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, relativo alle tariffe per i servizi di aerei di linea fra Stati membri⁽⁴⁾, e la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sui servizi aerei regolari di trasporto merci fra Stati membri⁽⁵⁾ rappresentano una tappa verso una più intensa concorrenza sui prezzi praticati nel settore e limitano la possibilità di bloccare tariffe innovative e competitive per i trasporti passeggeri e merci. La concorrenza non può quindi essere eliminata per effetto di tali accordi: possono essere autorizzate per il momento consultazioni fra vettori aerei sulle tariffe del trasporto merci e passeggeri, purché la partecipazione alle medesime sia facoltativa, esse non sfocino in un accordo in materia di tariffe passeggeri o merci o relative condizioni, la Commissione e gli Stati membri interessati possano parteciparvi in qualità di osservatori ai fini della trasparenza, e i vettori che partecipano alle consultazioni siano obbligati ad effettuare l'interlining con tutti gli altri vettori interessati, praticando le proprie tariffe per la categoria di tariffe in discussione.

Se il vettore che intende trarre vantaggio dall'obbligo di effettuare l'interlining applica tariffe diverse da quelle della linea aerea che effettua il trasporto, può adeguarsi, a tal fine, alle tariffe dei servizi aerei di linea, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. C 211 del 24. 8. 1990, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 88 del 6. 4. 1990, pag. 7.